



**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO LA STRUTTURA TOURIST INFOPOINT IN LOMBARDIA SITUATA PRESSO PALAZZO DELLA CERVETTA DI MANTOVA E DEI SERVIZI LOGISTICI PRESSO LA DOMUS ROMANA DI PIAZZA SORDELLO. CIG 8211974F4F**

### **Verbale congiunto RUP e membri Commissione di Gara per la verifica della congruità dell'offerta**

L'anno duemilaventi (2020) alle ore 09:30 di oggi, 27.08.2020, presso la sede Municipale di Via Roma 39 in Mantova, in seduta riservata si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Annamaria Sposito e i membri della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto nominata con determinazione n. determina n. 1380 del 30.06.2020 per la valutazione dell'appalto in oggetto:

Dott. Nicola Rebecchi Dirigente del Settore gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio in qualità di Presidente;

\_ Dott.ssa Giulia Pecchini Responsabile del Servizio Attività culturali e Turismo, in qualità di membro;

\_ Dott.ssa Diletta Piazza Istruttore Direttivo del Settore Cultura Turismo e promozione della Città, in qualità di membro;

le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla dott.ssa Diletta Piazza, in sostituzione della dott.ssa Vera Maria Carrero in ferie programmate.

Premesso che:

- per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione come sopra indicato, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
- Nella seduta del 02.07.2020° seguito apertura offerta tecnica ed economica, è stata disposta la verifica di anomalia, individuata ai sensi art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con nota a mezzo pec in data 03.07.2020 prot. n. 43764 la società Acqua srl è stata invitata a produrre documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta presentata;
- La società Acqua srl con nota a mezzo pec del 17.07.2020, acquisita al protocollo n. 48365/2020 ha trasmesso giustificativi della propria offerta;
- Con nota prot. nr. del 04.08.20209 inviata tramite pec la società è stata invitata a fornire ulteriori precisazioni in merito alle giustificazioni prodotte.
- Con note del 07.08.2020 Prot.53388/2020 e del 13.08.2020 prot. 54657/2020. la società ha provveduto a quanto richiesto;
- per la valutazione delle giustificazioni presentate dalla concorrente, il RUP ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:



- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni adottate dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita la procedura assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che


- d) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- e) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Dall'analisi di tutta la documentazione presentata e delle indicazioni fornite in merito alle scomposizioni dell'offerta in macrovoci, si ritiene che le giustificazioni prodotte, a cui si rinvia per relationem, siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata da Aqua srl, che viene pertanto considerata CONGRUA.




Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs.50/2016

La presente seduta si chiude alle ore 10:00.



IL RUP

Dott.ssa Annamaria Sposito  
Il Commissario




Il Presidente Commissione  
Dott. Nicola Rebecchi

Dott.ssa Giulia Pecchini



Dott.ssa Diletta Piazza



Il Segretario

  
(Dott.ssa Diletta Piazza)